



# Tribunale di Ferrara

*Sezione civile - Ufficio delle esecuzioni immobiliari*

Il Giudice dell'esecuzione,

rilevato che il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni in legge 30 giugno 2016, n. 119, ha fra l'altro modificato il testo dell'art. 560 del cod. proc. civ. ed in particolare i commi 3 e 4, relativi al provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato;

ritenuto, alla luce delle nuove disposizioni normative, che appaia opportuno predisporre una nuova bozza del provvedimento di liberazione, che sostituirà la precedente in uso e che sarà utilizzata per tutti gli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data del 3 luglio 2016 di entrata in vigore della citata legge di conversione,

dispone

che a cura della cancelleria sia trasmesso a tutti i custodi il *file* contenente la bozza del provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato.

Ferrara, 3 ottobre 2016.

Il Giudice dell'esecuzione  
(*dott. Stefano Giusberti*)